



## Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. *11655/US1/2014*

Palermo, - 3 MAR. 2014

OGGETTO: Art. 30 Legge di Stabilità Regionale L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.  
Ulteriori chiarimenti.

Con circolare prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, pubblicata nella G.U.R.S. - PARTE I - 14 febbraio 2014, n. 7, sono state impartite le direttive attuative delle disposizioni recate dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Al riguardo appare utile precisare che l'articolo 30 della citata l.r. 5/2014, nel recepire la disciplina statale relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni contenuta nell'articolo 4, commi 6,7,8,9 e 9 bis e s.m.i. del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, autorizza, al comma, 3, la proroga al 31 dicembre 2016, con decorrenza dall'1 gennaio 2014, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della l.r. n. 24/2000, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e s.m.i.

Il comma 9 bis e s.m.i. dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013 esclusivamente per le finalità (procedure assunzionali previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale) e nel rispetto dei vincoli (vincoli finanziari) e dei termini di cui al comma 9 così dispone:

Primo capoverso "I limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno." Con la predetta disposizione si deroga, esclusivamente ai fini della proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai vincoli finanziari contenuti nell'articolo 4, comma 9, del D.L.101/2013.

Secondo capoverso introdotto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147: "Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4